



CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ed AFFINI, E TATUATORE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Titolo professionale attività di acconciatore
- Art. 4 - Qualificazione e formazione professionale di estetista
- Art. 5 - Esercizio dell'attività di estetista
- Art. 6 - Responsabile tecnico -acconciatore - estetista
- Art. 7 - Attività didattiche
- Art. 8 - Affitto di poltrona o cabina
- Art. 9 - Attività di tatuatore e di piercing
- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 11 - Luogo di svolgimento dell'attività
- Art. 12 - Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature.
- Art. 13 - Rifiuti
- Art. 14 - Prestazioni accessorie
- Art. 15 - Avvio attività – Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Art. 16 - Variazione dell'attività
- Art. 17 - Sospensione e divieto prosecuzione dell'attività
- Art. 18 - Orari e tariffe
- Art. 19 - Consultazione delle Associazioni di Categoria
- Art. 20 - Vigilanza e controlli
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Attività abusive
- Art. 23 - Rinvio ad altre norme
- Art. 24 - Entrata in vigore. Abrogazioni
- Allegato A) Requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali
- Allegato B) Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'attività di acconciatore, estetista ed affini, tatuaggio, piercing

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore, di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla seguente normativa:

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s. m. i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- D. Lgs. n°59 del 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato intero" come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012 ;
- D.P.R. 160/10 e s. m. i. in breve "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni del SUAP";
- L.R. n°3 del 2012 relativa a disposizione diverse in materia di artigianato e commercio;
- Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"), come modificato dal Regolamento Regionale del 1 febbraio 2018, n.4;
- Regolamento Regionale n. 5/2016 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo", approvato con delibera di Giunta Regionale n.4963 del 21/03/2016
- D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- Legge 4 gennaio 1990 n.1,
- Legge 2 aprile 2007 n. 40,
- Legge regionale 15 settembre 1989, n. 48,
- Legge 11/10/86 n. 713
- Legge 23.12.1970, n. 1142
- Decreto interministeriale. n. 206/2015 "Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista"
- Regolamento Locale di Igiene "Titolo III - art. 3.12.8 – Barbieri, parrucchieri ed attività affini"
- L.R. 2 aprile 2007 n. 8: "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie"

2. Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri ed esercizi similari e siano rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento. Qualora le attività di cui al comma 1 vengano svolte in circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi similari devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) attività di acconciatore, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

b) attività di estetista, quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell'ambito dell'attività di estetista e in attesa di normativa specifica del settore che disponga diversamente, sono ricomprese anche le seguenti attività:

- centro di abbronzatura o "solarium", inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti U.V.A.;
- grotta di sale, discipline bionaturali;
- dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva, altrimenti detta disegno epidermico o trucco semipermanente, inerente l'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;

- sauna e bagno turco;
- manicure, pedicure ed attività di onicotecnica (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).

c) attività di tatuaggio e/o piercing

- tatuaggio: attività di colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;

-piercing: attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti attività:

a) attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

b) attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi;

c) attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

d) le attività nelle quali si compiono atti proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettro-medicali.

L'elencazione delle attività di cui ai commi precedenti ha carattere indicativo e non tassativo.

Art. 3 - Titolo professionale attività di acconciatore

1. Per esercitare l'attività di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

3. Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2008/2009.

4. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

Art. 4- Qualificazione e formazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista", si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno

studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Art. 5- Esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986 n. 713.

3 Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Art. 6 - Responsabile tecnico acconciatore -estetista

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura e di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

5. Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 7 - Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici nei confronti di soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono soggette a comunicazione preventiva al Comune di Cassano Magnago.

2. Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano le attività di acconciatore ed estetista.

3. L'attività didattica è subordinato alle seguenti condizioni:

a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle Leggi 174/2005 e 1/90;

b) tipologia di evento promozionale;

c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;

d) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;

e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

4. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante dell'attività di acconciatore ed estetista, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

Art. 8 - Affitto di poltrona o cabina

1. L'esercente l'attività di acconciatore o estetista può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti o acconciatori, iscritti presso la Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA e dei prescritti titoli abilitativi, affinché questi esercitino in piena autonomia la propria attività, mediante il contratto di affitto di poltrona o cabina, registrato all'Agenzia delle Entrate, contenente anche l'individuazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate nel contempo dal locatore. Tali spazi devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti per l'attività di acconciatore o estetista a seconda del caso che ricorre.

2. Per questioni igienico-sanitarie nonché al fine della corretta attribuzione delle responsabilità, è vietato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal locatore, da parte dell'affittuario.

3. L'area utilizzata dalle diverse imprese per lo svolgimento del servizio sulla persona deve essere di uso esclusivo, mentre possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle diverse attività.

4. L'affittuario prima di iniziare l'attività deve presentare al SUAP apposita SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i., secondo le modalità indicate all'art. 15 (presentaz. SCIA) del presente Regolamento.

Alla SCIA dovrà essere allegata la copia del contratto di affitto di cabina o poltrona di cui al precedente comma. 1, con l'indicazione della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

5. È fatto obbligo per l'affittuario, il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore, con possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. È obbligatorio altresì per ogni professionista esporre il proprio cartello dei prezzi effettuati nelle modalità di cui al successivo art.18 (orari).

6. Trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA, il locatore e l'affittuario dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura ognuno relativamente alle proprie prestazioni.

Art. 9 – Attività di tatuatore e di piercing

1. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico sanitarie, purché da operatori in possesso di abilitazione specifica all'attività di tatuatore o piercing rilasciata dalla Regione Lombardia o dalle scuole da essa riconosciute. corsi igienico- sanitari per tatuatori previsti dalla D.D.G. Sanità 27 aprile 2004 n. 6932, dalla Circolare Regionale 22/07/2011 e dalla Circolare Regionale 08/02/2012.

2. Le attività di tatuatore e di piercing possono essere effettuate in locali rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa, da operatori. in possesso di abilitazione specifica all'attività di tatuatore o piercing rilasciata dalla Regione Lombardia o dalle scuole da essa riconosciute secondo i dettami del Decreto n°4721 del 25 maggio 2011 e succ.

Art.10 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso, da parte dell'impresa, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443; iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, nel caso di imprese non artigiane;

b) idoneità igienico-sanitaria dei locali. Dovrà essere altresì garantito il puntuale rispetto di quanto previsto dalla Legge 09/01/1989 n. 13, dal D.P.R. n. 236 del 14/06/1989 e dalla Legge Regionale 20/02/1989 n. 6

“Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”;

c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005 e conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e dell'art. 4 della Legge Regionale n. 48/1989 e dell'art. 3 della Legge n. 1/1990 e, più precisamente:

- per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti direttamente dal titolare dell'impresa individuale;
- per le attività svolte in forma artigianale con impresa societaria: la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e deve essere in possesso del requisito professionale;
- per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare;

dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve essere sempre presente in ognuno degli stessi un direttore tecnico in possesso del requisito professionale;

- per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria: dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i soci partecipanti al lavoro, oppure tra i famigliari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.

2. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

5. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art.67 del D.Lvo 06/09/2011 n.159.

6. L'attività di tatuaggio e piercing è disciplinata secondo quanto disposto con i Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 4259 del 13 marzo 2003 e n. 6932 del 27 aprile 2004.

7. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.

Art. 11 Luogo di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente regolamento, possono essere svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

3. Le imprese, titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:

- a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
- b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
- c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.

4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore ed estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi enti gestori.

5. L'attività di acconciatore ed estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

Art. 12- Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono rispettare le norme

urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti, in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, nonché le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e tutte le condizioni riportate nell'Allegato A) al presente regolamento.

In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le norme igieniche operative descritte nell'Allegato B) al presente regolamento.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.

3. Le attività esistenti, che all'entrata in vigore del presente Regolamento non possiedono i requisiti di cui all'Allegato A), possono continuare l'attività a condizione che la gamma e le tipologia delle prestazioni offerte nella struttura, siano compatibili con gli spazi e i locali a disposizione.

4. I locali utilizzati dovranno essere in ogni caso in possesso dei requisiti di agibilità e tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e condizionamento) dovranno essere certificati e rispondenti alla vigente normativa ai sensi della DM 37/08.

Art. 13 - Rifiuti

1. Ogni rifiuto derivante dall'attività dovrà essere smaltito sulla base delle vigenti normative e in conformità al Regolamento del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate vigenti in questo Comune.

2. Sono da considerare rifiuti speciali pericolosi i taglienti e pungenti monouso contaminati da sangue (art. 1 e art. 2 del D.P.R. 254/03).

Art. 14 - Prestazioni accessorie

1. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie.

2. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

3. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Art. 15 - Avvio attività– SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, d'ora in poi denominata S.C.I.A. ai sensi dell'art.19 della L.241/90 e s.m.i., deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune di Cassano Magnago, utilizzando con accesso dal sito istituzionale o dal portale "impresainungiorno.gov.it". Se previsto e/o necessario, la S.C.I.A. Vigente presentata con le procedure previste all'art.19-bis della stessa L.241/90 "Concentrazione dei regimi amministrativi" (S.C.I.A. unica ovvero S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso). La presentazione della SCIA, sulle denunce di inizio e variazione attività, è contestuale al SUAP e al Registro Imprese/REA.

2. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti, ed una planimetria dell'immobile in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione per ogni locale, della destinazione d'uso, superficie, altezza e requisiti di aeroilluminazione.

3. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il caso in cui la S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-bis della L.241/90, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge.

4. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del cliente, devono recare con sé la copia informatica o stampa della S.C.I.A. e della relativa ricevuta, ed esibire la stessa ad ogni

richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

5. Il SUAP, trasmette immediatamente la S.C.I.A. ricevuta agli Uffici interni del Comune e agli Enti esterni coinvolti per le verifiche ex-post da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della L.241/90 e s.m.i.. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari il Responsabile del SUAP adotterà gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge, nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.

6. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lvo 06/09/2011 n.159.

7. Il S.U.A.P. comunica la chiusura formale del procedimento esclusivamente in caso di esito negativo dell'istruttoria, tramite provvedimento motivato.

8. Nel caso in cui venga nominata quale Responsabile Tecnico una persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell'attività, deve essere allegato l'atto di accettazione controfirmato dalla stessa.

9. Qualora l'attività non venga iniziata . Decorsi 180 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune dichiara la perdita di efficacia della stessa.

Art. 16 -Variazione dell'attività

1. In caso di ampliamento, modifica sostanziale quale aumento o diminuzione delle postazioni di lavoro, ovvero di trasferimento dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la S.C.I.A. di inizio attività, dovrà essere presentata S.C.I.A. di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo, al SUAP del Comune di Cassano Magnago.

2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo. L'attività può essere sospesa volontariamente, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune di Cassano Magnago. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività (subingresso per atto tra vivi) è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune di Cassano Magnago, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dal certificato o atto notarile e dai documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali, richiesti per l'esercizio dell'attività.

4. Nei casi previsti dall'art.5, comma 4, della Legge 8 agosto 1985, n.443 "Legge quadro per l'artigianato", l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5, a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico. In caso di morte, quando gli eredi saranno in grado di produrre l'atto di successione, dovranno presentare la Comunicazione di subingresso mortis causa, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente.

5 Come previsto all'art.7, comma 1 lett. c) della L.R. 36/2017, in caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di Commercio ed al SUAP.

6. In caso di sostituzione del responsabile tecnico, il titolare dovrà presentare al SUAP del Comune di Cassano Magnago la necessaria comunicazione completa dei dati e delle dichiarazioni relative al nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali, con le modalità indicate al precedente articolo e con contestuale aggiornamento del repertorio delle notizie economiche-amministrative (REA).

Art.17 – Sospensione e divieto prosecuzione dell'attività

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.21-bis, introdotto dalla L.R. 5 febbraio 2010, n.7 alla L.R. 16 dicembre 1989 n.73, in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il Responsabile del SUAP può disporre la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e, nell'ipotesi della reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, di divieto prosecuzione attività o inibitori previsti agli artt. 19 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.

3.In particolare, vengono considerati motivi di pubblico interesse, con possibilità di vietare la prosecuzione

dell'attività:

- a) l'inosservanza da parte del titolare dei provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del precedente articolo.
 - b) qualora il titolare non ripristini, entro il termine concesso, i presupposti relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, a seguito verifiche effettuate dagli organismi competenti.
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Lo svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti.
5. Lo svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, comporta la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1.
6. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, anche forzata, nei seguenti casi:
- a) attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi.
 - b) uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella S.C.I.A..

Art. 18 Orari e tariffe

1. Gli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali. Se l'esercizio è ubicato in uno stabile condominiale, il cartello degli orari deve essere esposto anche all'ingresso principale del condominio.
3. L'orario prescelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo deve rispettare quanto stabilito nell'ordinanza sindacale di cui al comma 1.
4. È consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario esposti presso l'esercizio.
5. Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate con ordinanza di cui al comma 1,
6. Le attività oggetto del presente regolamento, che si trovano all'interno dei Centri Commerciali devono osservare gli orari di apertura del Centro Commerciale stesso.
7. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'attenzione della clientela, all'interno dell'esercizio.

Art. 19- Consultazione delle Associazioni di Categoria

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune acquisirà il parere obbligatorio consultivo, ma non vincolante, delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, con riguardo all'approvazione di nuovi regolamenti o di modifiche al presente regolamento, nonché in materia di fissazione degli orari di esercizio delle attività.
2. Alle Associazioni di Categoria potrà inoltre essere richiesto parere consultivo in relazione a tutti quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale riterrà utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Art. 20- Vigilanza e controlli

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica, nonché l'ATS Insubria e gli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza sulle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono tali attività, anche se trattasi di scuole, circoli privati o presso il domicilio dell'esercente.
2. Il titolare deve tenere presso l'esercizio il titolo autorizzativo o la SCIA, nonché l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali, per l'esibizione immediata in caso di controlli.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 L.R. 11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.

Art. 21 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente.
2. Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/08/2005, n. 174, chiunque esercita l'attività di acconciatore, estetista e tatuatore sprovvisto di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/08/2005 n. 174, chiunque esercita l'attività di acconciatore, estetista e tatuatore senza possedere i requisiti professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00.
5. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1/1990, chi esercita l'attività di estetista senza possedere i requisiti professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00
6. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1/1990, chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta, la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.
7. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
8. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67'.
9. Oltre all'applicazione delle suddette sanzioni previste dalle disposizioni statali e regionali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
10. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i..

Art. 22. Attività abusive

1. Il Responsabile del settore competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza aver presentato la denuncia di inizio attività produttiva (S.C.I.A.) presso l'ufficio S.U.A.P. del Comune.
2. Qualora il suddetto provvedimento non venga eseguito, il Responsabile del settore dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.

Art. 24- Entrata in vigore. Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato. A decorrere da tale data sono pertanto abrogate le norme previste dal regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, approvato con deliberazione n. 44 del Consiglio Comunale in data 13.05.2008.
2. E' inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.
3. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà reso disponibile ai Responsabili d'Area Territorio e Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.

Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito dell'ente.

4. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dal Regolamento stesso, entro dodici mesi.

ALLEGATO A)

REQUISITI IGIENICO SANITARI E STRUTTURALI DI LOCALI

Tutti gli ambienti destinati ad accogliere le attività di cui al presente regolamento devono essere in possesso di agibilità ed essere in regola con l'accessibilità anche ai portatori di handicap e con difficoltà motorie ai sensi della legge 13/1989 e LR 6/1989. Entrambe le situazioni devono essere dichiarate.

Se l'attività si svolge in condomini, dovrà essere presentato il nulla osta da parte dell'assemblea in caso fosse necessario al pubblico usufruire delle parti comuni del fabbricato, in tal caso anche queste ultime devono essere dotate di agibilità.

Gli edifici, sorti prima dell'entrata in vigore delle norme sopracitate, e/o non oggetto di intervento con opere edilizie, non superiori alla manutenzione straordinaria, sono esclusi dall'obbligo di presentazione di relativa istanza di adeguamento alle norme in materia di eliminazione della barriera architettoniche.

La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione, ai sensi dell'art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.

I pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione, le pareti devono essere rivestite fino a mt. 2,00 con materiale lavabile.

Il servizio igienico deve possedere antibagno qualora comunichi con un locale ove vi è permanenza di persone, deve essere dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso o asciugatori/essicatori ad aria calda. Il pavimento deve essere facilmente lavabile e le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento

Per attività con superficie complessiva fino a mq. 70 e quando i lavoratori sono tre (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti; nel caso di superficie complessiva superiore a mq. 70 e presenza di lavoratori superiore a tre unità contemporaneamente presenti è necessario prevedere due bagni distinti.

. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5.

Nel caso in cui il servizio igienico sia privo di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata assicurando i ricambi minimi previsti dal R.L.I.. Nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzati alla detersione della persona. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antibagno del servizio igienico, può essere usato come spogliatoio nel caso in cui i lavoratori siano tre (compreso il titolare) con una superficie di almeno 3 mq., libera da arredi, attrezzata con armadietti. Se sono presenti oltre 10 addetti deve essere previsto un vano ad uso esclusivo di spogliatoio avente una superficie minima pari a 10 mq. e, comunque, non meno di 1 mq. per ogni lavoratore potenziale utilizzatore contemporaneo. Lo spogliatoio deve avere un'aerazione tramite una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie pavimentata, avere pavimento facilmente lavabile, pareti rivestite da materiale impermeabile e facilmente lavabile, per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento.

L'altezza dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio comunale per il tipo di attività e, comunque, non deve essere inferiore a mt. 2,70 per quelli operativi e a mt. 2,40 per quelli accessori.

I locali operativi devono disporre di una superficie illuminante e di una superficie aerante naturale secondo le indicazioni fornite dal Regolamento Locale di Igiene.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

E' vietato l'utilizzo di vani interrati o seminterrati, salvo ricorso alla legge regionale n.7/2017 e all'art. 65 del DLgs 81/08.

Negozi di acconciatore

Il locale deve articolarsi nei seguenti spazi:

- ricezione-attesa;
- zona di lavaggio dei capelli, dotata di poltrone o lavandini reclinabili e dei relativi lavabi;
- zona per preparazione e applicazione tintura e permanente, dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria; le suddette operazioni possono svolgersi nella zona lavaggio purché la stessa sia dotata di impianto

di estrazione forzata dell'aria;

- zona operativa, dotata di poltrone lavoro per il taglio, acconciatura e asciugatura capelli (postazione di lavoro);
- per l'attività di semplice manicure e pedicure dovrà essere previsto un box con lavabo di superficie minima di 4 mq.;

I lavatesta non sono considerati postazioni di lavoro.

Fatto salvo quanto previsto in materia di igiene del lavoro, per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o in caso di subingressi, qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione esistente, già autorizzata oppure dichiarata/segnalata al Comune all'avvio dell'attività.

Centri estetici

Gli esercizi di estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro.

L'ambiente di lavoro può essere diviso in box a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a mt. 2, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, e con superficie minima di 5mq. Per box utilizzati per semplice manicure e pedicure, per pulizia e trucco viso, per solarium viso o integrale in assetto verticale" a doccia" la superficie minima potrà essere ridotta a mq.4.

Gli impianti di sauna, bagno turco e loro combinazioni e variazioni commerciali, che in ogni caso richiedono l'accesso del cliente all'interno degli impianti, sono computati secondo la superficie effettivamente occupata, da ritenersi quindi una superficie operativa dell'esercizio.

Nel box o vano di estetica, ad esclusione di quello utilizzato per apparecchi UV, deve essere presente un lavabo; nel caso in cui siano effettuati trattamenti al corpo, quale applicazione di fanghi, deve essere previsto un box doccia. Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi, devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o box, aventi altezza pari a quella dell'apparecchio UV per evitare la diffusione del caldo nel corridoio o negli ambienti vicini.

Gli esercizi per estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito per i prodotti cosmetici, i materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, i contenitori per i rifiuti, per la biancheria sporca e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria.

Centri di tatuaggio/ piercing

Le strutture nelle quali si effettuano tatuaggio/ piercing devono disporre dei seguenti locali:

- locale o vano d'attesa separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredata, di superficie minima pari mq. 9;
- locale dove si effettua il tatuaggio o piercing di superficie minima (escluso servizio igienico e ripostiglio) pari ad almeno mq. 14, con larghezza minima di mt. 3;
- uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso. In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati i presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. "L'area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione;
- i pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione;
- il locale o vano d'attesa deve essere separato a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredato, di m.q. non inferiori a 9- lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti civili/abiti da lavoro);
- i locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa, devono essere dotati di lavamani accessoriato con rubinetteria a comando non manuale (ad esclusione del comando a leva);
- deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso, mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono

conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali e successiva sterilizzazione.

Impianto elettrico

Gli impianti elettrici messi a disposizione dell'attività debbono essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e risultare conformi a quanto indicato dalle norme CEI 64-8.

Dal 1 settembre 2001 gli impianti elettrici nei locali (centri) ad uso estetico risultano equiparati agli impianti installati nei locali adibiti ad uso medico (CEI 64-8 art.710.1.1).

Risulta quindi indispensabile che nei locali (centri) estetici, dove risultano utilizzate apparecchiature elettromeccaniche con parti applicate alle persone (CEI 64-8 art. 710.2.1), siano soddisfatti i seguenti obblighi:

- il progetto dell'impianto elettrico sia redatto da un professionista abilitato;
- l'impianto elettrico sia realizzato da installatore qualificato;
- sia disponibile, presso l'attività, la dichiarazione di conformità dell'impianto e copia della documentazione di progetto;
- gli impianti elettrici siano oggetto di periodiche manutenzioni e controlli ed i risultati siano riportati su apposito registro (CEI 64-8 art. 710.62).

La documentazione di cui sopra deve essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08; qualora gli impianti elettrici siano già esistenti, ma non sia disponibile copia della dichiarazione di conformità, tale documento potrà essere sostituito da una Dichiarazione di Rispondenza (D.M. 37/08 art. 7 c.6).

Dove l'attività lavorativa sia svolta con l'ausilio di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia della messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra, inoltrando all'ASL e all'ISPESL copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; copia delle attestazioni della trasmissione deve essere tenuta a disposizione presso il luogo di lavoro (D.P.R. 462/01 art. 2).

Il titolare dell'attività deve poter dimostrare che gli impianti elettrici utilizzati sono sicuri (art. 21 e art 80 del D. Lgs. 81/08), qualunque sia la data di apertura dell'attività, sia essa svolta in locali di proprietà o in affitto, con o senza dipendenti. Tale obbligo può ritenersi assolto con la presentazione di una dichiarazione di conformità, o di rispondenza, rilasciata ai sensi del D.M. 37/08.

In corso di vigilanza o in fase di istruttoria parere, tali aspetti si ritengono ottemperati mediante verifica di presenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO B)

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (allegato 1 del Reg. Regionale n.6/2011 aggiornato)

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
3. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
4. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della [legge n. 713/86](#) e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
5. Il personale deve: a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale; b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).
6. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
7. Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori.
8. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA (allegato Reg. Regionale del 21/03/2016)

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi

elettromeccanici.

3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla l. 1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.

8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.

9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla l. 1/90 e s.m.i..

10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.

11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:

l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;

prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;

gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;

nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;

la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà

Utilizzo lampade UV nei centri estetici e di solarium

Le apparecchiature impiegate per l'abbronzatura devono rispettare i requisiti delle norme IEC e CEI 60335-2-27 ed essere di tipo 1, 2, 3 o 4 a secondo della classificazione definita nelle norme stesse sulla base del tipo di radiazione ultravioletta emessa.

Le apparecchiature di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4. E' facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

L'utilizzo di apparecchiature impiegate per l'abbronzatura da parte dei minori è consentito solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

E' compito dell'operatore verificare sempre prima di ogni seduta la perfetta integrità dei filtri e procedere immediatamente allo spegnimento dell'apparecchio, nel caso in cui si rilevi una rottura o una incrinatura

anche minima del filtro.

Gli ambienti dove sono posti gli apparecchi UV devono essere adeguatamente aerati.

Ogni apparecchio UV deve essere corredato dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione conformità CE;
2. Manuale d'uso che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e di funzionamento;
3. Registro riportante i seguenti dati: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, interventi manutentivi.

In caso di indisponibilità del manuale d'uso originale il gestore ne farà richiesta alla ditta costruttrice o in alternativa richiederà a tecnico qualificato la stesura di un rapporto con tutti i dati previsti per legge.

L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

Deve essere riportata in apposita cartellonistica, affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita, una nota informativa al cliente sulle modalità d'uso.

Deve essere compilata una scheda individuale per ogni cliente - che il gestore consegnerà in copia in occasione della prima seduta al cliente- , sulla quale sarà riportata la data della seduta, il tipo di solarium, la dose J/m² per minuto d'esposizione e la massima dose annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

La tenuta della scheda di controllo della dose massima annuale da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

3. REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TATUATORE

Linee guida per l'esercizio dell'attività di tautaggio e/o piercing D.d.g 27 aprile 2004 n.6932)

1. è vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa
2. è vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore
3. è obbligatorio l'utilizzo di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina e camice monouso
4. gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso
5. l'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze
6. le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy
7. negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene
8. è necessario acquisire il consenso informato dell'utente (utilizzando la scheda allegata al relativo DDGS)
9. è necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, si specifichino:
 - · sottoscrizione del modulo di consenso informato
 - · data dell'intervento
 - · nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico
 - · rapporto dettagliato dell'intervento
 - · autocertificazione da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso terapia farmacologia che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing

Devono essere utilizzati pigmenti colorati conservati in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura e conformate in maniera tale da impedire la reintroduzione del liquido.

SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

1. gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121° per un minimo di 20 minuti), la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore.

2. il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
3. il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa con un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.
4. nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido
 - gli aghi siano rigorosamente monouso
5. nel caso di procedure di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili e disinfettabili ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. devono essere presenti certificazioni di conformità e manuali d'uso delle apparecchiature
2. deve essere documentata la conformità alle norme vigenti degli impianti elettrici
3. le apparecchiature e le attrezzature devono essere marcate CE e utilizzate seguendo le indicazioni del produttore come previsto dal libretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano, e presente sul posto
4. deve essere redatto un elenco dei pigmenti colorati e di tutte le sostanze utilizzate completo di schede tecniche attestanti l'atossicità dei prodotti.

MISURE IGIENICO ORGANIZZATIVE E PROCEDURE OPERATIVE RACCOMANDATE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DI UTENTI E PERSONALE

Si rimanda alle linee guida emanate dal Dipartimento di Prevenzione Medico , Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Insubria della Provincia di Varese del 19/02/2009.